

COMUNE DI FICARAZZI
SEDE

ALLA C.A. PREG.MO SIGNOR PRESIDENTE DEL C.C.

Dr. Marco Martorana

Gent.mo SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa A. MANTA

Oggetto: OSSERVAZIONI AL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2023 –

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE N.56 DEL 17.11.2025

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL 28.01.2026

OSSERVAZIONI DA ALLEGARE AL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE

Il sottoscritto Avv. Paolo Francesco Martorana in proprio e n.q. di Capo gruppo consiliare di minoranza, dopo avere esaminato la proposta di deliberazione del C.C. del 17.11.2025 n.56, gli allegati a corredo, al fine di restituire chiarezza e veridicità al complessivo documento, osserva quanto in narrativa.

CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE

*

Tra le criticità segnalate da parte dell'Amministrazione, pare opportuno evidenziare in punto di fatto, come la relazione illustrativa sulla gestione di cui all'art. 151 comma 6 e 231 D.lgs n.267/2000 presenti delle valutazioni inesatte e fuorvianti, nello specifico, al paragrafo deputato all'analisi e valutazioni conclusive (pag.52 e ss) nella parte ascrivibile all'asserita eliminazione del FAL.

L'errore di prospettiva reiterato poiché commesso anche per gli anni precedenti, risiede nel fatto che al documento contabile, si sarebbe dovuta applicare una normativa contenuta nel D.L. 115/2022 art. 16 commi 6-ter e 6 quinquies, ovvero successiva al tempo di redazione del medesimo (bilancio riequilibrato).

In verità, correttamente è stata applicata la normativa al tempo della redazione dei documenti contabili come verrà esplicitato in seguito alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Sul punto si tornerà a breve (paragrafo IV).

Si evidenzia inoltre l'errata interpretazione fornita dall'Amministrazione circa il frequente uso dell'anticipazione di tesoreria".

Se da una parte, l'attuale Amministrazione evidenzia la difficoltà nella riscossione dei tributi (IMU – TARI ecc..), la obbligatorietà nel pagamento delle spese inderogabili (pagamento rette ricoveri

soggetti fragili, servizio RSU, ecc..) dall'altra, non può coscientemente stigmatizzare il ricorso all'uso dell'anticipazione di tesoreria, strumento necessario e indispensabile per far fronte alle spese correnti ed inderogabili (stipendi e pagamento dei servizi essenziali).

Sotto altro profilo, si ricorda - apparendo chiara l'amnesia dell'attuale classe politico-amministrativa - composta quasi interamente da soggetti presenti da oltre 15/20 anni nel governo locale, come il ricorso alle **anticipazioni di liquidità**, strumento disposto dallo Stato tramite CdP è stato fondamentale per l'Amministrazione pubblica al fine di contenere la situazione debitoria pregressa, correlata all'adempimento di una serie di servizi essenziali ricevuti dall'Ente e non regolarizzati a causa della mancata corrispondenza di cassa.

L'attuale platea politica di maggioranza composta come già detto per il 90 %, da donne e uomini presenti nelle precedenti esperienze amministrative, ha approvato il ricorso alle anticipazioni di liquidità e i documenti contabili, in assenza di una benché minima censura!!!.

Il **Fondo Anticipazione Liquidità**, e la sua gestione contabile insieme alla pianificazione del suo rientro, ritornano al centro dell'attenzione dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 80, che rimette in gioco il tutto. Un percorso iniziato nell'oramai lontano 2013 torna ora a rimescolare gli equilibri sui quali molti enti hanno basato la propria situazione di non deficitarietà. In un contesto che vede agire la Ragioneria Generale dello Stato, la Corte dei Conti e la Corte Costituzionale si è assistito a un intreccio di norme che spesso mischiano il principio di cassa con quello della competenza, il rientro dell'indebitamento con l'improprio finanziamento, la programmazione con la violazione dei principi costituzionali. Non si può esprimere un concetto del tipo "rileva l'inspiegabile ed anomala gestione del FAL attuata negli esercizi 2016-2018 dal momento che - nel biennio 2016/2017 - tale quota accantonata del risultato di amministrazione non è stata inserita " senza tenere in considerazione l'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

L'art. 1° del DL 35/2013 definiva la procedura per il pagamento dei debiti degli Enti Locali, nello specifico di Comuni e di Province. Essa riguardava esclusivamente i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012. Gli Enti Locali che non avevano la liquidità necessaria per effettuare i pagamenti potevano accedere per l'esercizio 2013 a maggiori **anticipazioni** di tesoreria, dette **anticipazioni** aumentavano da tre dodicesimi a cinque dodicesimi, oppure, per l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014, al "Fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili", fondo che si concretizzava in una **anticipazione di liquidità** da destinare ai predetti pagamenti, da restituire con un piano di ammortamento della durata massima di 30 anni. L'**anticipazione di liquidità** non aveva lo scopo di finanziare spese, ma soltanto quello di fornire risorse utilizzabili per cassa per pagare spese regolarmente impegnate e finanziate. Le risorse da **anticipazione**, quindi, non potevano essere contabilizzate come le risorse provenienti da indebitamento e, risultando da un'operazione di per sé neutra, non incidevano in alcun modo sul saldo di amministrazione o sul patto di stabilità; ricordiamoci infatti che stiamo parlando di un periodo storico in cui la presenza del patto di stabilità era molto importante. Scopo dell'**anticipazione di liquidità** era quindi quello di fornire uno strumento agli Enti per sopperire a momentanee tensioni di cassa. Con il contratto di **anticipazione di liquidità** gli enti adeguano i propri bilanci di previsione ai nuovi stanziamenti seguendo, ai fini della contabilizzazione, quanto indicato dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria previsto dall'allegato 4/2 al DLgs 118/2011. L'**anticipazione di liquidità** andava allocata al Titolo 6 delle Entrate, Accensioni di prestiti, Accensione di prestiti a breve termine, Anticipazioni, Anticipazioni a titolo oneroso (codifica

6.02.02.01); nella parte spesa va allocata al Titolo IV, Spese per rimborso di prestiti, più precisamente, Rimborso prestiti a breve termine, Chiusura anticipazioni, Chiusura anticipazioni a titolo oneroso (codifica 4.02.02.01).

Gli interessi passivi, andavano inseriti al titolo 1 delle Spese correnti nella Missione "50". L'articolo 2, comma 6, del DL 78/2015, ha contribuito ad innestare il clima di contrapposizione tra i diversi Enti, esso ha infatti dato la facoltà, agli enti destinatari delle **anticipazioni di liquidità**, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Con il comma 6, articolo 2, del DL 78/2015, fu introdotto un elemento innovativo nel complesso meccanismo di avvio della nuova contabilità armonizzata degli enti territoriali; riportiamone il contenuto:

*"gli Enti destinatari delle **anticipazioni di liquidità** a valere sul 'Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili' di cui all'art. 1 del DL. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al 'Fondo crediti di dubbia esigibilità' nel risultato di amministrazione".*

In estrema sintesi, si permetteva di utilizzare le risorse acquisite a titolo di **anticipazioni di liquidità** finalizzate allo smaltimento dei debiti commerciali non pagati, formalmente inserite nella parte attiva del bilancio, per diminuire l'incidenza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ovvero FCDE. L'art. 1, comma 814, della Legge n. 205/2017 torna sull'**anticipazione di liquidità** e la sua gestione stabilendo che: *"l'art. 2, comma 6, del DL. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015, si interpreta nel senso che la facoltà degli Enti destinatari delle **anticipazioni di liquidità**, di cui all'art. 1 del DL. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al 'Fondo crediti di dubbia esigibilità' nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'Allegato 5/2 annesso al DLgs. n. 118/2011, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 7, dello stesso DLgs. n. 118/2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli Enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'art. 3, comma 8, del medesimo DLgs. n. 118/2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo".* Viene quindi lasciata massima libertà all'ente in merito alla disponibilità delle risorse.

**

Sulla possibile anticipata dichiarazione di dissesto

Si ricorda inoltre come la situazione finanziaria dell'Ente, a differenza di quanto più volte affermato non presentava alcun deficit strutturale poiché secondo quanto rilevato dal Collegio dei Revisori dei conti; nei rendiconti susseguiti dal 2012 al 2017 (redatti alla luce del D.M. 18.02.2013) risultavano quali indici negativi, solamente 3 parametri su 7 pertanto l'organo politico del tempo, provvedeva ad approvare i documenti contabili, redatti dal responsabile finanziario secondo i dati trasmessi dai funzionari apicali e verificati dall'organo esterno, pur in assenza di una competenza specifica ma soprattutto in perfetta buona fede.



Si esprime riserva sui dati contabili collazionati nel complessivo rendiconto 2023 alla luce di una evenienza riscontrata nell'esame documentale.

RILIEVI RELAZIONE DEI REVISORI

Si rassegnano alcune considerazioni sui rilievi esposti dai revisori che a parere dello scrivente evidenziano un marcato peggioramento gestionale nella finanza dell'Ente.

A pag.9 testualmente: **“gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del TUEL e al 31.12.2023 NON RISULTEREBBERO INTEGRALMENTE REINTEGRATI”.**

A pag.10 La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno (2023 €1.008.623,88).

Sempre a pag. 10 viene evidenziata nel paragrafo “situazione della cassa vincolata” che la quota vincolata per €. 952.552,85 È STATA UTILIZZATA PER SPESE CORRENTI, pertanto, ne è scaturita la prescrizione di adozione di misure CORRETTIVE: *“L'Ente non ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 01.01.2024 come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. L'ente non si è dotato di scritture contabili atti a determinare in qualsiasi momento la consistenza della cassa vincolata.*

A pag. 34/35 nella sezione “recupero evasione” si legge: accertamenti €.577.827,57 a fronte di una riscossione pari a €.698,01!!!

Ancora una volta i revisori affermano laconicamente a pag.47 della loro relazione:

Dai dati fin qui esaminati si riscontra una notevole difficoltà dell'ente a riscuotere i propri crediti (percentuale di riscossione in c/ residui 13,97%) ciò ha comportato un notevole incremento del FCDE che dal 2019 (primo anno del dissesto) era pari ad euro 1.080.321,84, mentre al 2023 (che dovrebbe essere l'ultimo anno del periodo del dissesto) passa ad euro 6.204.626,69, influenzando in modo sostanziale alla determinazione del disavanzo rilevato nell'esercizio 2023. Nel corso del periodo del dissesto, come si evince dalle tabelle sopra evidenziate, la gestione dell'ente ha continuato a generare disavanzi.

Alla luce di ciò, essendo tale considerazione LA VERA E PIÙ IMPORTANTE CRITICITÀ DELL'ENTE LOCALE, lo scrivente si chiede: quali siano le iniziative che l'Amministrazione ha adottato e intende adottare per contrastare tale problema non avendo rinvenuto alcuna idea politica nella complessiva documentazione esaminata???

La considerazione che precede risulta corroborata da SEVERA affermazione dei revisori nella sezione: RILIEVI

Gestione della Tesoreria, frequente ricorso ad anticipazione di tesoreria

L'Ente deve porre in essere immediate misure correttive quali il potenziamento della riscossione dei tributi e delle altre entrate; a tal fine tempi e atti deliberativi vincolanti consentiranno un miglioramento nella gestione dei flussi di cassa dell'Ente.

Scarsissima attività di riscossione sui “proventi TARES – TARI sia in conto competenza che in conto residui”.

Riscossione bassa sui residui attivi con “conseguenti negative ripercussioni sulla situazione finanziaria dell’Ente”. Solo una intensa attività di programmazione e di organizzazione potrà invertire l’andamento storico della riscossione. La stessa dovrà essere oggetto di monitoraggio costante attraverso controlli e report specifici. La maggiore efficienza dell’Ufficio Entrate dell’Ente (ex Tributi) dovrà necessariamente passare per una maggiore attività di riscossione sulla competenza ma principalmente dovrà puntare nella riduzione dei residui attivi, al fine di far incrementare i flussi di cassa.

E ancora:

Si rileva un sostanziale incremento sia nei residui attivi che passivi rispetto all’anno 2022. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un Ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. Il Collegio suggerisce ed invita, l’Ente nelle sue diverse articolazioni ad effettuare un costante ed attento monitoraggio sulla riscossione dei crediti, affinché non decadano i termini prescrizionali e/o a porre in essere eventualmente azioni interruttive utilizzando anche strumenti normativi di recente introduzione come quelli previsti dalla L. 160/2019 e ss.mm. e ii..

Pare opportuno anche per il “rendiconto 2023” richiamare testualmente quanto già dogliato in sede di approvazione del rendiconto 2021, tornato a quanto anticipato in apertura della presente nota.

Ferme le premesse rassegnate, riguardano il FAL e la sua contabilizzazione, le refluenze sul bilancio stabilmente riequilibrato poiché l’avvenuta omissione del dato storico e dei passaggi normativi dal corpo della narrativa (in parte già evidenziati), rilevano uno scenario diverso da quello che si è voluto rappresentare.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 21.11.2019 è stato approvato lo schema del rendiconto di gestione 2018.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20.12.2019 è stato approvato in via definitiva detto rendiconto.

In base a detto documento consuntivo, la gestione ha evidenziato un disavanzo di amministrazione di € 9.912.517,02, al lordo delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti.

In detta sede, ai fini della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ricevute, è stato applicato il meccanismo previsto dall’art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla base di quanto chiarito in alcuni pareri della Corte dei conti (Cfr. CdC sez. regionale controllo Campania n. 107/2018 e n.1/2017).

Detta disposizione prevedeva che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 35/2013 utilizzino la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.



In particolare, l'Ente ha accantonato parte della somma derivante da dette anticipazioni per un importo di euro 4.829.213,02 al FCDE e la restante parte per un importo di euro 1.678.889,64 nel risultato di amministrazione, meccanismo che ovviamente ha inciso sulla quantificazione del sopra riportato risultato di amministrazione.

Tuttavia, subito dopo l'approvazione definitiva del rendiconto (avvenuta nel dicembre 2019) la Corte Costituzionale, con la sentenza n.4/2020, deposita in data 28.01.2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, per violazione degli artt. 81, 97 e 199, comma 6, Cost, **ossia della norma fino a quel momento vigente e sulla base della quale l'Ente aveva correttamente proceduto.**

Alla luce della predetta sentenza, considerata l'imminente dichiarazione di dissesto finanziario, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere, con deliberazione della G.C. n. 7 del 30.01.2020, alla rettifica dello schema di rendiconto di gestione 2018 limitatamente al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, modificando l'importo del "Fondo anticipazioni di liquidità DL n.35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti" (FAL), quale parte accantonata di detto risultato di amministrazione e imputando al medesimo la somma complessiva ulteriore di euro 6.508.102,66, confermando in tutte le altre parti i contenuti del consuntivo e dei relativi allegati. In buona sostanza l'Ente si è adeguato alla sentenza.

Per effetto della suddetta rettifica la gestione evidenziava un disavanzo di amministrazione di € 14.741.730,04, al lordo delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti.

Tuttavia, immediatamente dopo la sentenza della Corte Costituzionale e per fornire agli Enti indicazioni su come procedere, il D.L. n.162/2019, convertito in Legge n.8 del 28.02.2020 (Decreto Milleproroghe) all'art 39 ter, rimandava alla data di approvazione **del rendiconto di gestione 2019** la nuova contabilizzazione nel FAL dell'accantonamento delle anticipazioni di liquidità acquisite negli scorsi anni e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019, prevedendo peraltro il graduale ripiano, a partire dal 2020, del peggioramento del disavanzo di amministrazione rispetto al 2018 in quote annuali per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento.

Pertanto, l'Ente, nel prendere atto di detta nuova previsione (che rimetteva al rendiconto 2019 la nuova contabilizzazione e non al rendiconto 2018), revoca con delibera di Giunta, la deliberazione n. 7/2020, lasciando in buona sostanza valido il rendiconto 2018 approvato in consiglio nel dicembre 2019 con disavanzo di euro 9.912.517,02.

Nel 2021, con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 31/03/2021 viene approvato lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023.

In detto documento contabile l'Ente non ha contabilizzato il disavanzo di amministrazione conseguente alle anticipazioni di liquidità contratte negli anni con Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dei D.L. n.35/2013, D.L. n. 66/2014, D.L. n. 78/2015, secondo il meccanismo declinato dall'art. 39 ter del D.L. n. 162/2019 (ossia non ha previsto il ripiano del FAL), assicurando comunque lo stanziamento integrale della spesa finalizzata alla restituzione della quota capitale e al pagamento degli interessi relativi a dette anticipazioni.

Nell'ambito del procedimento finalizzato all'emissione del parere di competenza e ai fini della presentazione dell'ipotesi di bilancio al Consiglio Comunale, l'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente aveva rilevato, in sede di Verbale n. 3 del 27.04.2021 prot. n. 8433, la mancata

previsione, nell'ambito di detto documento contabile, della spesa derivante dal ripiano della sterilizzazione del FAL (Fondo anticipazione di liquidità) e del maggior disavanzo conseguente alle anticipazioni di liquidità contratte negli anni con Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dei D.L. n.35/2013, D.L. n. 66/2014, D.L. n. 78/2015, secondo il meccanismo declinato dall'art. 39 ter del D.L. n. 162/2019, evidenziando la necessità di apportare gli opportuni aggiustamenti e di accantonare le somme previste annualmente nel disavanzo da ripianare.

L'Ente, in considerazione di quanto rappresentato dal Collegio, aveva verificato la possibilità di assicurare la copertura di detto disavanzo e di adeguare le previsioni di bilancio ai rilievi sollevati ma tuttavia, nelle more dei richiesti aggiustamenti, la disposizione di cui all'art. 39 ter del D.L. n. 162/2019 veniva dichiarata costituzionalmente illegittima per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 80, depositata il 29/04/2021.

Per effetto della suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale, in mancanza di una norma espressa e specifica, avrebbe dovuto trovare applicazione l'obbligo di ripiano del disavanzo FAL secondo le regole ordinariamente previste dalle norme vigenti (art. 188 TUEL), ossia in un triennio e comunque in un arco temporale non eccedente la durata residua del mandato del sindaco (nel caso di specie, giugno 2022).

Il sopravvenire di detta sentenza aveva, quindi, bloccato l'iter di approvazione in sede consiliare dell'ipotesi di bilancio, avendo indicato un obbligo di ripiano del disavanzo in un arco temporale ravvicinato delle passività determinate dalle anticipazioni di liquidità a suo tempo contratte, contabilmente e finanziariamente insostenibile per l'Ente.

Pertanto, al fine di concludere l'iter di approvazione consiliare dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, questo Ente, con nota prot. n. 14873 del 14.07.2021, formulava richiesta di parere al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, in merito all'obbligo per gli enti in dissesto finanziario di ripianare il disavanzo da FAL ai sensi della normativa vigente e alla competenza gestionale in ordine ai pagamenti a titolo di rimborso delle anticipazioni di liquidità contratte.

In particolare, si chiedeva al Ministero dell'Interno, quanto segue:

1. Se ricorre per gli enti in dissesto finanziario l'obbligo del ripiano del disavanzo da FAL ai sensi della normativa vigente.
2. Se le quote di ammortamento e i relativi interessi, già pagati dal Comune in data successiva all'01/01/2019 e da pagare, a titolo di rimborso delle anticipazioni di liquidità contratte in data antecedente al 31/12/2018 siano da imputare sotto il profilo gestionale e contabile all'Ente o all'Organismo Straordinario di Liquidazione.

In riscontro alla superiore richiesta detto Ministero, con nota prot. n. 15739 del 26.07.2021, rilevava l'insussistenza dell'obbligo per i Comuni dissestati di prevedere l'accantonamento del FAL nel bilancio di previsione, indicando peraltro la competenza dell'OSL ai fini del rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa DD.PP. per far fronte ai pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31.12.2018.

Ma vi è di più

Con deliberazione n. 8 dell'08/07/2022, la Corte dei Conti sezione Autonomie confermava che «la gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione di debito pregresso ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte

dall'ente prima del 31 dicembre dell'anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricadessero nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto" e ciò fino all'approvazione del rendiconto di gestione previsto al comma 11 dell'articolo 256 del TUEL che essenzialmente segna la chiusura della procedura di dissesto e risanamento.

È ovvio, come precisato dalla Corte dei conti in detta pronuncia, che al termine della procedura di risanamento, l'anticipazione di liquidità ancora da rimborsare alla CDP doveva essere ascritta nuovamente all'ente locale rientrato in bonis, determinando due rilevanti conseguenze:

- *la prima è che l'anticipazione di liquidità non restituita andrà riportata nella contabilità dell'ente al titolo 4 della spesa ed è destinata a confluire nel risultato di amministrazione, sotto forma di fondo, come quota accantonata e andranno applicate le modalità di contabilizzazione previste al punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;*
- *la seconda è che, al termine della procedura di risanamento rivivrà la speciale tutela reale del credito del Mef (che agisce tramite la CDP) per cui le rate di rimborso scadute e non pagate dall'OSL potranno essere oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate a valere sull'imposta municipale propria e sull'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile rimosse tramite modello F24.*

In questa prospettiva temporale, precisa la Corte, l'ente è tenuto ad eseguire un costante e attento monitoraggio del debito residuo in gestione all'OSL e a verificare se quest'ultimo ha estinto le rate scadute, ovvero ha ridotto o estinto il debito residuo a tale titolo. Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, l'ente sarà tenuto ad accantonare la necessaria provvista finanziaria e prevedere un'adeguata copertura delle rate di rimborso, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute. Monitoraggio non effettuato dall'Amministrazione ESSO.

Alla luce di detta delibera CdC, il Legislatore con l'art. 16, comma 6 -ter. D.L. n. 115 del 09 agosto 2022, convertito dalla L. n. 142 del 21 settembre 2022 prevede espressamente per la prima volta l'obbligo per gli enti locali in stato di dissesto finanziario, che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione (cosa assolutamente legittima a normativa vigente al momento dell'approvazione del bilancio riequilibrato nonché avvalorata dal parere del Ministero), di accantonare in sede di approvazione del rendiconto 2022 un apposito fondo (FAL), per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

Con il comma 6-quinquies del medesimo articolo, il Legislatore, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, prevede che l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo (FAL) di cui al comma 6-ter, debba essere ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

L'articolo 1, comma 789, della legge 197/2022 (legge di bilancio per il 2023 del 29 dicembre 2022) ha poi imposto agli enti in dissesto un altro sacrificio; infatti modificando l'art. 255, comma 10, del TUEL ha stabilito che l'onere finanziario (quote capitale quote interessi) della restituzione delle

anticipazioni di liquidità ottenute prima della dichiarazione di dissesto deve essere iscritto nei bilanci stabilmente riequilibrati e non imputato alla gestione Osl, come invece era stato detto dal Ministero nel nostro parere e precisato dalla Corte dei Conti con delibera n. 8/2022 della Sezione Autonomie.

Con l'imputazione ai bilanci stabilmente riequilibrati di debiti del passato, in deroga al principio che ispira la disciplina del dissesto di ridare serenità finanziaria all'ente, il legislatore rischia di compromettere inesorabilmente le sorti degli enti in dissesto.

Giova ricordare, per completezza, come l'ANCI stia cercando di contrastare l'applicazione di dette disposizioni (sia ripiano disavanzo FAL sia imputazione al bilancio dell'Ente delle quote di rimborso) e al momento è stata disposta con l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", per gli enti in dissesto, la proroga al rendiconto 2024 dell'accantonamento e al bilancio 2025 dell'iscrizione del FAL delle quote di ripiano del maggior disavanzo.

Appare evidente che la normativa che ha previsto detti obblighi contabili è sopravvenuta all'Amministrazione precedente, all'Amministrazione Martorana che ha sempre lavorato con attenzione e prudenza (lo dimostrano la delibera di rettifica del rendiconto (poi ritirata) e la richiesta di parere per capire come procedere essendoci un vuoto normativo in quel momento). NB. (anni 2015 etc la norma applicata era quella allora vigente)

Per il resto, valgono le considerazioni contenute nelle osservazioni rese dallo scrivente in data 18.07.2024 atteso che risulta di tutta evidenza come l'Amministrazione debba trovare percorsi funzionali ad aumentare le entrate e ripianare il maggior disavanzo.

IN CONCLUSIONE

Si rileva come l'Amministrazione non ha indicato alcuna misura di accelerazione e potenziamento della riscossione, inducendo i revisori ad affermare che il livello di riscossione sia bassissimo anzi SCARSISSIMO tant'è che lo stesso organo di revisione rileva il notevole incremento del FCDE esercizio 2023 rispetto quello delle annualità precedenti, indicandolo, cosa più importante, quale causa sostanziale del disavanzo 2023 (pag.47) e cio diversamente da quanto si legge nella relazione della Giunta allegata al rendiconto che individua quale causa del disavanzo la mancata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria non estinta al 31.12 (sotto tale profilo lo scrivente rileva che la stessa G.M. non ha contabilizzato a residuo passivo le anticipazioni non restituite a fine anno in occasione dell'approvazione del rendiconto 2019 e 2020 avvenute nel novembre 2022 e gennaio 2023 come confermato a pag. 29 della relazione;

che nel corso del 2022 e del 2023 siano aumentate le spese per il personale pur avendo rilevato numerosi pensionamenti;

che nell'esercizio 2023 non è stata restituita una anticipazione di tesoreria per €. 1.008.623,88.

Per queste ragioni e per quelle che verranno esposte nel corso della seduta consiliare, i consiglieri di minoranza dichiarano di ASTENERSI relativamente all'approvazione del rendiconto della gestione 2023.

Ficarazzi, 28.01.2026

I consiglieri comunali di minoranza



